



■ gli speciali di **Energheia**
energie rinnovabili
e bioedilizia

GUIDA ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008

**Tutte le novità in tema
di risparmio energetico
ed energie rinnovabili**

A cura di
Avv. Aldo Campesan
Dott. Gino Giovanni Donadi
Dott. Rodolfo Graziani

Inserto speciale del numero 5 di Energheia, gennaio-febbraio 2008
Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale

La Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07) si presenta, anche quest'anno, molto articolata, con un'attenzione del tutto nuova per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

La Finanziaria 2008 contiene sia la proroga degli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sia l'introduzione di importanti novità, alcune delle quali prevedono - per l'applicazione concreta - l'emanazione di appositi decreti successivi.

Vediamo qui di seguito le principali disposizioni.

Possibilità per i Comuni di introdurre un'aliquota ICI ridotta inferiore al 4 per mille per i soggetti che installano impianti energetici da fonte rinnovabile (art. 1 comma 6)

E' prevista la possibilità per i Comuni di fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009 e per le unità immobiliari sulle quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (con esclusione di ogni altro uso), un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille. La durata massima dell'agevolazione è fissata in tre anni per gli impianti termici solari e in cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 6 (per le unità immobiliari sulle quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico) non sarà rimborsata, e resterà a carico dei Comuni. Infatti il comma 7 dell' art. 1 prevede il rimborso, con oneri a carico del bilancio dello Stato, solo della detrazione dell'1,33 per mille prevista dal comma 5 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Non è chiaro se l'aliquota agevolata riguardi solo chi installi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica successivamente all'entrata in vigore della legge Finanziaria o tutti coloro che, nell'anno di riferimento dell'imposta, abbiano in esercizio uno di detti impianti.

La lettera della legge ("che installino") sembra privilegiare un'interpretazione restrittiva, rivelando la ratio della disposizione diretta a premiare le nuove installazioni e non tutte le abitazioni che utilizzino impianti analoghi ma installati in passato.

Proroga fino al 2010 dell'agevolazione del 36 per cento e delle agevolazioni del 55 per cento previste dalla Finanziaria 2007 (oltre che dell'Iva agevolata) per il recupero e la riqualificazione globale di edifici (art. 1 commi 17/24)

La Finanziaria proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, l'agevolazione del 36 per cento per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio nei limiti di 48 mila euro per unità immobiliare.

Diversamente da quanto previsto per il 55 per cento le agevolazioni fiscali del 36 per cento spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Per lo stesso periodo sono prorogate anche le disposizioni in tema di detrazioni per spese di acquisto di fabbricati ristrutturati.

Inoltre sono prorogate fino a 31 dicembre 2010 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le detrazioni per:

- 1. riqualificazione energetica di edifici esistenti** (comma 344) purché alla fine dell'intervento il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale relativo all'edificio su cui si è intervenuti, sia inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati in un'apposita tabella allegata al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- 2. coibentazione delle finestre, degli infissi e delle strutture opache verticali e orizzontali** (muri,

coperture e pavimenti), purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica indicati in un'apposita tabella allegata alla Legge Finanziaria stessa (comma 345);

3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e/o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero, istituti scolastici e università (comma 346);

4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, cioè interventi su impianti di riscaldamento, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 347);

5. sostituzione di frigoriferi e congelatori: detrazione pari al 20 per cento - con limite massimo di 200 euro per apparecchio - dei costi sostenuti e documentati per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica "A+" (comma 353);

6. acquisto e installazione di motori ad alta efficienza e inverter: detrazione fiscale del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute per:

a) l'acquisto, l'installazione e/o la sostituzione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW;

b) l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW (commi 358 e 359).

La proroga contiene un'interessante novità: la detrazione si applica ora anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione se effettuata entro il 2009 (la spesa di 2 milioni di euro annui secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Correzione della tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali (art. 1 comma 23)

Per quanto riguarda la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per il risparmio energetico sull'involucro edilizio esistente, o su parti di esso o su immobili singoli, prevista dal comma 345 della legge 296/06, si corregge un errore commesso nella Finanziaria 2007. Con la circolare 36 del 2007, infatti, si sottolineava che il decreto attuativo del febbraio 2007 non dava notizie circa le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) anche se nella Finanziaria venivano considerati tra quelli per cui si poteva usufruire delle detrazioni. L'omissione del decreto, nella realtà, era scaturita da un errore redazionale nella Tabella dei valori della trasmittanza delle coperture e dei pavimenti che risultavano invertiti.

Con il comma 23 della Finanziaria si introduce una nuova tabella di riferimento retroattiva, ovvero valida dal 1 gennaio 2007, facendo salvi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali. In questo senso, inoltre, si specifica che i contribuenti dovranno, comunque, presentare telematicamente, o per raccomandata all'Enea, il documento di "certificazione energetica" dell'edificio entro il 28 febbraio 2008, mentre per coloro che hanno periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

La nuova tabella è la seguente:
Tabella 3 (Art. 1, comma 345)

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2



Possibilità di ripartizione delle detrazioni fiscali in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente all'atto della prima detrazione; inoltre non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici (art. 1 comma 24)

Per quanto riguarda la ripartizione in quote, l'intento è quello di riservare al contribuente una massimizzazione del beneficio fiscale soprattutto nei casi di incapienza dell'imposta lorda: con la nuova norma, infatti, il contribuente, che prima poteva ripartire le detrazioni in tre quote con il rischio di perdere benefici, può ripartire la stessa detrazione in dieci anni, non rimettendoci nulla, anzi ottenendo il maggior beneficio possibile. L'unico dubbio che rimane è se questa norma potrà essere utilizzata anche da chi ha eseguito lavori nel 2007. Per quanto riguarda la certificazione energetica per gli interventi sulle finestre, qualora non fosse previsto dalla normativa locale tale documento, si dovrà fare riferimento all'attestato di qualificazione energetica.

Ulteriori agevolazioni per gli studi professionali associati (art. 1 commi 70/76)

Si fa ancora più interessante la possibilità per gli studi associati di effettuare interventi sull'immobile destinato all'attività professionale cumulando le tariffe del conto energia nel fotovoltaico, con il credito d'imposta introdotto dai commi da 70 a 76 dell' art. 1. Infatti, al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, agli studi professionali associati (o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria) risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti (tra gli altri interventi) per l'acquisizione di impianti e attrezzature varie, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati.

Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

Tale opportunità rende ancora più interessante per i professionisti l'installazione, in particolare, di un impianto fotovoltaico con scambio sul posto, tenuto conto che con la circolare 19 luglio 2007 n. 46 l'Agenzia delle Entrate aveva già favorevolmente precisato che la tariffa incentivante, corrisposta dal Gse, non concorre alla formazione del reddito imponibile, che l'Iva assolta per l'acquisto dell'impianto è detraibile e che, infine, il costo dell'impianto può essere ammortizzato nella misura del 9 per cento annuo. Se si aggiunge oggi (come sembra da una prima lettura e in attesa di precisazioni ministeriali) il credito di imposta del 15 per cento sul costo dell'impianto per gli studi associati, l'installazione di pannelli fotovoltaici sull'immobile destinato a studio professionale diventa ancor più conveniente.

Agevolazioni fiscali per il gasolio e il Gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica (art. 1 comma 240)

Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legge.

Previsione della costituzione dei "Gruppi di acquisto solidale" (art. 1 commi 266/268)

Vengono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei

medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente a favore agli aderenti, tra le altre finalità anche con quella di sostenibilità ambientale e quindi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Le attività svolte dai «gruppi di acquisto solidale», rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime Iva e ai fini dell'imposizione diretta.

Estensione della detrazione fiscale del 55 per cento (art. 1 comma 286)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di bonus fiscale nella misura del 55 per cento si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Rilascio del permesso di costruire dal 2009 (art. 1 commi 288 e 289)

Dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali devono condizionare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

L'unica deroga si ha in caso di incompatibilità con la realizzabilità tecnica dell'intervento e solo per gli immobili a destinazione non industriale.

La previsione, se pur opportuna, appare imprecisa in quanto riferita non alla potenza nominale dell'impianto (anche se questa dovrebbe essere la lettura "ragionevole") ma alla produzione effettiva minima garantita ("garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW") e priva di una indicazione temporale: al giorno? Al mese? All'anno?

Detrazione (19 per cento) delle spese sostenute nel 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (art. 1 comma 310)

Alle persone fisiche è consentita una detrazione del 19 per cento dall'imposta lorda per le spese sostenute (per sé o per le persone fiscalmente a carico) entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Mobilità alternativa (art. 1 comma 321)

Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010. Difetta qualsiasi norma di dettaglio: la disposizione dovrà essere dunque integrata da provvedimenti ministeriali. Le uniche certezze sono l'ammontare annuo del fondo e i soggetti beneficiari e cioè le città riconosciute patrimonio dell'umanità dall'Unesco. In ogni caso i progetti delle singole città beneficiarie devono essere finalizzati esclusivamente alla mobilità alternativa nei centri storici.

Correzione della disciplina sugli incentivi Cip6 (art. 2 commi 136 e 137)

Finalmente al capolinea la vicenda del Cip6, il provvedimento varato negli anni 90 (delibera Comitato interministeriale prezzi n. 6/1992) per favorire la


diffusione delle fonti rinnovabili e "assimilate", dove le assimilate (estese all'energia prodotta da scarti di lavorazione anche da raffineria, e quelli che utilizzavano fonti fossili prodotte da giacimenti minori isolati) introitavano quasi 4 miliardi di euro l'anno garantiti dal gettito della componente A3 della bolletta elettrica. A far data dalla Finanziaria 2008 i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi e garantiti non più agli impianti semplicemente "autorizzati" ma ai soli impianti già "realizzati ed operativi".

Inoltre la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, dev'essere completata dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.

Ridisegno della disciplina della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (art. 2 commi 143/157)

La nuova disciplina della produzione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile si applica agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 (a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento) con la particolarità che gli impianti entrati in esercizio durante il 2008 possono cumulare altri incentivi, nazionali o locali, in conto energia, in conto capitale o in conto interessi, mentre per i successivi tale facoltà deve considerarsi esclusa. Come noto, il sistema si fonda sui certificati verdi introdotti con il D.Lgs. 79/99 quale mezzo di incentivazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, basato sull'obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili.

La produzione di energia elettrica da impianti alimentati dalle fonti di cui alla Tabella 2 della Finanziaria, di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di Certificati Verdi, per un periodo di quindici anni. Fino ad 1 MW, invece, l'energia prodotta immessa nel sistema elettrico ha diritto, in alternativa ai Certificati Verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla Tabella 3, per un periodo di quindici anni. Al termine dei 15 anni, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa non è fissa e può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, a condizione che sia assicurata la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Con le medesime modalità



viene incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Viene fatta salva la diversa normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte. Per gli impianti da fonte solare si applicano, sempre in deroga, i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La quota di energia elettrica da fonte rinnovabile passa dall'incremento minimo attuale di 0,35 a 0,75 punti percentuali. Viene stabilito il valore dei certificati verdi garantendo, al produttore che lo richiama, il ritiro da parte del Gse fino al raggiungimento della soglia del 25 per cento del consumo interno di energia da fonte rinnovabile.

Estensione dello scambio sul posto

Con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, saranno stabilite, in particolare, le modalità per l'estensione dello scambio sul posto (già positivamente sperimentato con il conto energia nel fotovoltaico) a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW.

Interventi correttivi in tema di procedure autorizzative (art. 2 commi 158/161)

Il Legislatore ha opportunamente deciso di intervenire su alcune discrasie in tema di procedure autorizzative nell'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ed in particolare sull'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Come noto il comma 3 dell'art. 12 D.lg.vo 387/2003 prevedeva che la costruzione e l'esercizio degli impianti

di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato. Con la modifica apportata dal comma 158 dell'art. 2 della Finanziaria solo le Province possono essere destinatarie della delega da parte delle Regioni per la gestione della procedura di "autorizzazione unica", così limitando la discrezionalità da parte della Regione nell'individuare un "soggetto istituzionale delegato". Se ne ricava che, se le procedure gestite fino ad oggi da un "soggetto istituzionale delegato" diverso dalla Provincia sono sicuramente valide perché affidate in aderenza alla previsione legislativa al tempo vigente, dall'entrata in vigore della Finanziaria ogni eventuale delega a soggetto diverso dalla Provincia dovrà considerarsi inammissibile. Precisa inoltre il Legislatore che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, mentre si pone fine ad un'incertezza interpretativa precisando che per gli impianti offshore (in mare aperto) l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei Trasporti, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. È rimessa alla Giunta regionale (ovvero alle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano), salva diversa e specifica disciplina regionale, la decisione in caso di dissenso tra le amministrazioni interessate, purché il dissenso non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico. La lettera f) del comma 158 dell'art. 2 risolve finalmente una complessa vicenda che ha in alcuni casi pregiudicato la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Infatti il comma 5 D.Lgs 387 del 29/12/03 nella formulazione originaria prevedeva: *"All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui*

all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4".

Va tuttavia rilevato che, per un errore materiale, il comma 2 dell'articolo 2, cui fa riferimento il comma 5 dell'articolo 12 del citato Decreto legislativo, non esisteva e conseguentemente il rinvio andava quindi correttamente riferito al comma 1 dell'articolo 2.

Così è accaduto che alcune Amministrazioni comunali si siano dichiarate incompetenti a rilasciare la D.I.A rinviando (laddove la Regione non abbia provveduto con apposita legge a delegare lo stesso Comune o la Provincia superando il vuoto legislativo) alla Regione in sede di autorizzazione unica: e questo anche per il fotovoltaico, a prescindere dal Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (c.d. Decreto Conto Energia) cui si nega la forza di derogare a disposizioni di legge.

La Finanziaria interviene chiarendo definitivamente che al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)".

Altrettanto opportunamente la Finanziaria ha precisato (in aggiunta a quanto già introdotto con semplice decreto ministeriale in data 19 febbraio 2007 per il fotovoltaico) che per gli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs 387 del 29/12/03 (per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie: solare 60 kW, fotovoltaica 20 kW, idraulica 100 kW, biomasse 200 kW, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW. Tali soglie potranno essere elevate senza necessità di un provvedimento legislativo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Infine, per evitare di assistere ad ingiustificabili attese e vuoti normativi, si è stabilito che le regioni dovranno adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, precisando che in caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, troveranno applicazione in via sussidiaria le linee guida nazionali. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Disposizioni per il risparmio energetico (art. 2 commi 162/163)

Il Legislatore intende promuovere una campagna di informazione al fine di incentivare la riduzione dei consumi energetici e migliorare l'efficienza energetica istituendo a tal proposito, a decorrere dall'anno 2008, un Fondo denominato "per il risparmio e l'efficienza energetica" (per l'utilizzo del quale si dovranno

attendere le disposizioni di dettaglio che verranno fornite con apposito decreto interministeriale) con una dotazione di un milione di euro, che dovrà essere destinato in particolare:

- a)** all'avvio di una campagna per la **progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza** con quelle a basso consumo;
- b)** per l'avvio di misure atte al **miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione**;
- c)** per sensibilizzare gli utenti a **spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by** quando non sono utilizzati.

Vengono **messi al bando**, vietandone la commercializzazione:

- **gli elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A**, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati (a decorrere dal 1° gennaio 2010);
- **le lampadine a incandescenza**, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica (a decorrere dal 1° gennaio 2011).

Disposizioni per la connessione degli impianti e regole vincolanti per il gestore di rete (art. 2 commi 164/166)

Così come avvenuto per il fotovoltaico con il decreto Interministeriale 19/02/2007 e la delibera n. 90/2007 AeeG, il Legislatore intende evitare i ritardi che hanno spesso caratterizzato la connessione alla rete dei produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, stabilendo non solo termini rigorosi e sanzione a carico del gestore di rete ma anche la priorità rispetto alle altre connessioni richieste. Introduce l'obbligo, per il gestore di rete, di superare eventuali problemi tecnici relativi all'immissione dell'energia elettrica in rete, adottando interventi di adeguamento purché congrui. Individua, inoltre, una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie tra produttori e gestore

della rete, affidata alla decisione vincolante dell'AeeG con non pochi dubbi di legittimità essendo estranei al nostro ordinamento giuridico procedimenti arbitrali obbligatori (non accettati espressamente e formalmente dalle parti) che escludano cioè, in mancanza di accordo, la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Sarebbe stato probabilmente più rituale far riferimento ad una "procedura obbligatoria di conciliazione", in mancanza della preventiva attivazione della quale, l'azione giudiziaria poteva dirsi improcedibile. Tuttavia il fatto che il Legislatore parli di "procedura vincolante" fra le parti esclude il riferimento ad una semplice camera di conciliazione.



Ripartizione tra Stato e regioni della quota di energia da fonte rinnovabile (art. 2 commi 167/171)

Per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili entro il 2012 secondo i programmi Ue, il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, stabilirà con decreto la ripartizione della quota minima di incremento e produzione con l'obbligo di adottare entro termini perentori piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in assenza dei quali, il Governo invierà un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvederà entro gli ulteriori sei mesi in via sostitutiva. Le regioni dovranno inoltre promuovere il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Interventi correttivi nel settore fotovoltaico (art. 2 commi 173/174)

Con tale intervento la Finanziaria ha modificato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007 (che disciplina il Conto Energia), stabilendo che nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 12 dello stesso decreto, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo.

Ciò significa che per gli Enti locali non esiste più la distinzione tra impianti integrati, parzialmente integrati o non integrati, perché beneficiano sempre della tariffa più favorevole e cioè:

Potenza nominale dell'impianto P(kw)	Tariffa
1 < P < 3	0,49
3 < P < 20	0,46
P > 20	0,44

Va detto che il riferimento alla "disponibilità di cui all'art. 12" dello stesso decreto appare poco chiaro, perché l'art. 12 non pone limiti di disponibilità, ma richiama semplicemente l'obiettivo nazionale di potenza nominale pari a 3.000 MW al 2016.

Il vero limite di incentivazione del Conto Energia è infatti stabilito dall'art. 13 in 14 mesi successivi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla comunicazione da parte del Gse del raggiungimento dei 1.200 MW.

Sempre per gli Enti locali quali soggetti responsabili, la Finanziaria consente l'autorizzazione unica per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici (ove necessaria) è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti e non per singolo impianto.



Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno (art. 2 comma 176)

Il Legislatore non dimentica neppure l'idrogeno anche se lo inquadra nell'ambito delle fonti rinnovabili che necessitano di sviluppo e ricerca e a tali fini istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il "Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile", con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. **Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione.** Viene riconosciuta all'idrogeno una particolare vocazione alla "mobilità alternativa" favorendo le applicazioni trasportistiche da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

Fondo per l'efficienza energetica delle navi passeggeri (art. 2 commi 210/215)

E' istituito, presso il Ministero dei Trasporti, un fondo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto, secondo modalità che verranno definite con decreti del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; e del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (l'efficacia dei decreti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea).

20 milioni di euro in favore di Trenitalia SpA (art. 2 comma 250)

Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e

di 10 milioni di euro per l'anno 2010 in favore di Trenitalia SpA e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40 mila tonnellate.

Condizionati a verifiche energetiche i nuovi stanziamenti per l'edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria (art. 2 commi 276/282)

La Finanziaria **aumenta sensibilmente gli stanziamenti per l'edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria**, ma ne condiziona l'erogazione alla realizzazione di misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

Rilascio del certificato di agibilità (art. 2 comma 282)

Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

Costituzione di nuovi fondi (art. 2 commi 322/323/324/333)

Sono istituiti nuovi fondi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

a) per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico (40 milioni di euro per il

2008);

b) per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (20 milioni di euro per il 2008);

c) per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti (500 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010);

d) per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, (30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009);

e) per promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, **atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche**;

f) a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati (5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010);

g) per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità (50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010);

h) per sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 (2 milioni di euro annui);

i) per il finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO₂ e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, è istituito il **Fondo**

denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata (al quale si cumulerà contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica).

